

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5770 del 08/11/2018
Oggetto	Società MANTOVANI & VICENTINI SRL in Comune di Berra. - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5975 del 07/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 24436/2018/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – **MANTOVANI & VICENTINI SRL** con sede legale nel Comune di Berra, Via Bellaria 228, C.F. 05383811006 ed impianto nel Comune di Berra al medesimo indirizzo della sede legale - Protocolli istanza del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n.10719 del 26/07/2018 e n. 10837 del 30/07/2018. Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **REALIZZAZIONE DI VIBROVAGLI, RETI E COMPONENTI DI VIBROVAGLI E ALTRE MACCHINE DA UTILIZZARE IN DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI.**

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 26/07/2018, trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 03/08/2018 il n. PGFE/2018/9278 presentata al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre in data 26/07/2018, integrata in data 30/07/2018, dalla Società **MANTOVANI & VICENTINI SRL** dal Sig. Leonardo Vicentini in qualità di Legale Rappresentante, cede legale nel Comune di Berra, Via Bellaria 228 ed impianto nel Comune di Berra, al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- vista la domanda di rettifica in data 26/07/2017, trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 03/08/2017 il n. PGFE/2017/9151 in merito alla portata dell'emissione **E1**;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettuava l'attività di **COSTRUZIONE MACCHINE ED IMPIANTI PER L'INDUSTRIA ESTRATTIVA E PETROLIFERA** riconvertita ora nell'attività di **REALIZZAZIONE DI VIBROVAGLI, RETI E COMPONENTI DI VIBROVAGLI E ALTRE MACCHINE DA UTILIZZARE IN DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI**;
- Considerato che le modifiche riguardano l'inserimento di nuove emissioni in atmosfera dovuta a nuove apparecchiature e la conseguente variazione di impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

1. Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3074 del 16/06/2017 rilasciata da Arpae.

- visto il parere dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi all'impatto acustico trasmesso dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi assunto al P.G. di Arpae in data 04/09/2018 con il n. PGFE/23018/10372;
- Vista la documentazione integrativa prodotta volontariamente dalla ditta e trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi assunta al P.G. di Arpae in data 25/09/2018 con il p.G. n. PGFE/2018/11332;
- Visto la richiesta di integrazioni di Arpae – Servizio Territoriale riguardante le emissioni in atmosfera PGFE/2019/11805 del 04/10/2018;
- Vista la documentazione a completamento delle integrazioni prodotta dalla ditta assunta al P.G. di Arpae in data 17/10/2018 con il p.G. n. PGFE/2018/12641;
- Visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale riguardante le emissioni in atmosfera PGFE/2017/13028 del 24/10/2018;
- visto l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3074 del 16/06/2017 rilasciata da Arpae,
- Considerato che al momento della trascrizione dell'atto DET-AMB-2017-3074 del 16/06/2017 sono stati commessi errori materiali che rendono necessaria la rettifica dell'atto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **MANTOVANI & VICENTINI SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Berra, Via Bellaria 228, C.F. 05383811006 ed impianto nel Comune di Berra al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **REALIZZAZIONE DI VIBROVAGLI, RETI E COMPONENTI DI VIBROVAGLI E ALTRE MACCHINE DA UTILIZZARE IN DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dall'insediamento ubicato nel Comune di Berra, sono contrassegnati con le seguenti lettere:

- **S1 ed S2** reflui civili
- **S3 ed S4** scarico finale acque di processo ed acque meteoriche di dilavamento

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A"** – rete fognaria.

2. Gli scarichi, nei pozzetti assunti a punto di campionamento, devono rispettare i Limiti di Accettabilità, Allegato **"B"** al presente atto;

3. I pozzetti di campionamento devono essere conformi agli schemi del Regolamento di fognatura CADF;

4. Le operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi derivanti da sversamenti accidentali all'interno delle Vasche "Area Test" e LMP" devono risultare dal registro di carico scarico rifiuti speciali aziendali e devono essere preventivamente comunicate a mezzo fax (0533,713617) al servizio amministrativo ambientale di CADF.

5. Devono inoltre essere annotate sul registro di carico scarico dei rifiuti speciali aziendali le operazioni di lavaggio attrezzature ed immissione delle acque di lavaggio nei serbatoi di accumulo.

6. I suddetti documenti devono essere messi a disposizione del personale di CADF e degli altri Enti preposti al controllo;

7. Deve essere garantito il rispetto delle condizioni generali del servizio fognatura:

7.a. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati.

7.b. Ogni modifica all'impianto di scarico o all'attività devono essere comunicate e/o approvate dagli enti preposti secondo le procedure previste dal regolamento di fognatura e dalle norme vigenti.

7.c. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice.

7.d. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore

all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.

7.e. La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.

7.f. A CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" e denominata **E1, E5, E11, E12, E13, E14, E15 ed E16**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 saldatura	E5 saldatura	E16 saldatura
Portata (Nm ³ /h)	20.000	3.000	7.000
Durata (h/giorno)	6	0,5	8
Altezza minima (m)	6,2	7	7
Inquinanti (mg/Nm ³)			
Materiale particolare	10	10	10
Nichel ed i suoi composti espressi come Ni	1	1	1
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr	1	1	1
Monossido di Carbonio	10	10	5
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	5	5	5
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto	ciclone	Filtro a cartucce

EMISSIONI	E11 sabbatura	E12 sabbatura	E14 sabbatura	E15 sabbatura
Portata (Nm ³ /h)	700	3.000	3.000	10.000
Durata (h/giorno)	3	8	4	3
Altezza minima (m)	7	7	7	8
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particolato	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce

EMISSIONI	E13 sabbatura
Portata (Nm ³ /h)	700
Durata (h/giorno)	3
Altezza minima (m)	7
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale particolato	10
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce

3. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della emissione **E16**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo all'**Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae**;
4. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, l'emissione **E16** deve essere **messe a regime**;
5. dalla data di messa a regime della emissione **E16**, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'**Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae**;
6. La ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza almeno annuale per le emissioni E1, E5 ed E16**.
7. Per quanto riguarda le emissioni **E11, E12, E14 ed E15**:
 - 7.1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli da trattare pari a 3000 kg e un consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
 - 7.2. le lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse opportunamente aspirate;

7.3. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Olii	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
note		

7.4. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di pulizia superficiale, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

7.5. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni **E11, E12, E14 ed E15** mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

8. Per quanto riguarda le emissioni **E13**:

8.1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di mastici, colle e diluenti pari a 100 kg.

Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

8.2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire la preventiva modifica sostanziale dell'AUA;

8.3. Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

8.4. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera;

8.5. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di colle e mastici e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Mastici	
	Colle	
	Solvente	
	Diluyente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di applicazione	
	Impianto di asciugatura/essiccazione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
note		

8.6. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di incollaggio, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

8.7. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione **E13**, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

9. Per quanto riguarda le emissioni **E6, E7, E8, E9 ed E10** esse derivano da attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non ricadono nell'ambito autorizzatorio;

10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per

condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

11. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".

13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

15. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento

16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae, che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. al termine dei lavori previsti nel progetto, allorché installati i nuovi macchinari, dovrà essere presentata una nuova e completa relazione di valutazione di impatto acustico della rumorosità complessiva derivante dall'attività nella sua completezza, redatta ai sensi della DGR n. 673 del 14.04.2004, che dovrà includere le modifiche apportate alla movimentazione delle merci in entrata/uscita ed interne all'attività. La valutazione deve includere una campagna di misura della rumorosità prodotta, con particolare attenzione alla verifica del rispetto dei limiti di zona al confine e del differenziale ai ricettori. La documentazione, relazionata da tecnico competente e redatta in conformità alla D.G.R. 14.04.2004 n. 673, dovrà essere inviata al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae – Servizio Territoriale entro 60 (sessanta) giorni dall'attivazione delle sorgenti rumorose per le valutazioni di competenza;
2. qualora si evidenzia che l'attività produce una rumorosità tale da superare i limiti imposti dalla normativa, l'impresa dovrà fornire quanto previsto dall'art. 1, punto 6, lettera g della D.G.R. 14/04/2004, n. 673

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, l'Autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2017-3074 del 16/06/2017 rilasciata da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** tramite il SUAP per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e alla struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficiacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi , che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed a CADF S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Cento.

firmato digitalmente

Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.